

COMUNE DI FAVARA

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI DEL PARCO MINERARIO MINERALOGICO "CIAVOLOTTA" E DELL'AREA AFFERENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVARA DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONI SOCIALI CHE NON PRESENTANO FINALITA' DI LUCRO".

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente capitolato disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi del bene immobile di cui in oggetto e oggetto di un intervento di ristrutturazione nell'ambito del PIT N. 15 approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia in data 18.06.2002 al fine di potere essere utilizzato per attività culturali, promozione turistica e altre attività di natura ricettiva.

ART. 2 CONCESSIONE IN USO DEL BENE A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE

Il bene è concesso con provvedimento della Giunta Municipale n. 47 del 6.4.2011 secondo le risultanze della selezione pubblica.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposita convenzione .

La convenzione prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

Il bene è concesso a titolo gratuito.

ART. 3 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La richiesta di concessione del bene deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

La richiesta deve essere compilata, in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Sindaco del Comune di Favara – P.zza Don Giustino, 2 – 92026 Favara (AG).

Il Dirigente del VI Dipartimento , acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge meglio specificate nell'avviso pubblico..

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario verranno presi in considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto come da avviso pubblico.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nella convenzione , indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo del bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;

- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso e di non apportare variazioni all'immobile che ne possano alterare l'assetto e la destinazione originaria, anche nei singoli locali;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune in alto al centro, anche la seguente dicitura:
"PARCO MINERARIO MINERALOGICO"CIAVOLTTA"";
- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità e lo sviluppo in alto al centro il logo del Comune di Favara.
- q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
Sono a carico dell'Ente la fornitura della corrente elettrica, dell'approvvigionamento idrico e del canone telefonico .

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione è rilasciata per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla stipula della convenzione , ed è rinnovabile con procedura semplificata .

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Favara , almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 9 del presente Capitolato.

ART. 6- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 7- CONTROLLI

E' rimesso al Comune di Favara attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato convenzione.

Il Comune previo i propri organi può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8 - POTERE SANZIONATORIO

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi delle normative vigenti, la concessione.

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dal Dirigente del Dipartimento che ne curerà l'istruttoria congiuntamente con l'ufficio legale.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Sorce